# COMUNE DI VILLA MINOZZO
# (REGGIO EMILIA)

Oggetto: Parere sulla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011.

L'Organo di Revisione,

Ricevuta la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015, con allegate le tabelle di cui all'allegato B/1 del D.Lgs 126/2014 relative a:

**Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui**
**Risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;**

Considerato che l'articolo 3 comma 5, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che: *«al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico- finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:*

*a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicato la natura della fonte di copertura;*

*b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1°gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);*

*c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;*

*d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese*

*reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;*

e) *nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).*

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario. Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio 5.2 con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale liquidato nell'anno successivo che, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non possono essere pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio in corso.

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto ,l''organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

**1 - RIDERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Dal rendiconto 2014 che sarà approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/04/2015 come da relazione presentata dall'organo di revisione, emerge un risultato di amministrazione così composto:

| | 2014 |
|---|---|
| Risultato di amministrazione (+/-) | 210.066,48 |
| di cui: | |
| a) Vincolato(per res.att.dubbia esig | 40.173,32 |
| b) Per spese in conto capitale | 39.877,82 |
| c) Per fondo ammortamento | |
| d) Per fondo svalutazione crediti | |
| e) Non vincolato (+/-) * | 130.015,34 |

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridicamente perfezionata:

| | |
|---|---|
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/14 | 210.066,48 |
| RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE | 18.075,31 |
| NUOVO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | 228.141,79 |

Il risultato di amministrazione così rideterminato deve essere verificato in base agli obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo ordinamento contabile.

1.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

Visto il punto 9.3 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria il quale prevede che:
*I residui attivi confermati nel riaccertamento straordinario devono essere verificati rispetto all'accantonamento obbligatorio per crediti di dubbia esigibilità. A tal fine il punto 5) lettera b) del punto 9.3 del principio contabile 4/2 prevede che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sia determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato e dall'esempio n. 5 in appendice.*

*L'esempio 5 stabilisce che: «In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. A tal fine si si provvede:*

*b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;*

*b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014.*

*Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma*

*b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).*

*Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:*

- *i. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);*
- *ii. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;*
- *iii. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;»*

L'organo di revisione prende atto che la formula utilizzata è stata per tutti i capitoli quella del Rapporto ponderato tra somma incassi in conto residui e somma residui iniziali nell'ultimo quinquennio ( *punto ii*) ;

l'importo accantonato per fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta pertanto a€ 87.905,70

1.2 Il calcolo della quota accantonata per indennità di fine mandato

Tenuto conto che anche il principio contabile 4/2, punto 5.2. lettera i) prevede che:
le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ....". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

L'organo di revisione prende atto dell'importo accantonato a tal fine nel risultato di amministrazione .

2 - DERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Tenuto conto che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che:

*Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolate è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:*

- *in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*
- *in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.*

*Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.*

*L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato*

l'organo di revisone prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato:

A) i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad € 37.750,79;
B) i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad € 893.089,98;
C) i residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato , ammontano ad euro 0,00;

L'organo di revisione prende atto che come previsto dal principio 4/2, punto 5.2, con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale anno 2014 , anche nelle more del riaccertamento straordinario, non sono stati pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio 2015 mediante FPV.

L'organo di revisione prende atto della sussistenza delle motivazioni per la costituzione del FPV.

| | | |
|---|---|---|
| RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (-) | € 37.750,79 | - |
| RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (+) | € 893.089,98 | - |
| RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (+) | € 0,00 | - |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | € 855.339,19 | - |

Il FPV 2014 determinato in sede di riaccertamento straordinario costituisce un'entrata nel bilancio di previsione 2015/2017. Il dettaglio delle movimentazioni è il seguente.

| RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI | PARTE CORRENTE | CONTO CAPITALE |
|---|---|---|
| Entrate accertate reimputate al 2015 | 37.750,79 | 0,00 |
| Entrate accertate reimputate al 2016 | | |
| Entrate accertate reimputate al 2017 | | |
| Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi | | |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI | € 37.750,79 | € 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Impegni reimputati al 2015 | 218.551,18 | 674.538,80 |
| Impegni reimputati al 2016 | | |
| Impegni reimputati al 2017 | | |
| Impegni reimputati agli esercizi successivi | | |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI | €218.551,18 | € 674.538,80 |

3- CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto il riaccertamento straordinario dei residui e sulla seguente composizione del risultato di amministrazione al 1/1/2015:

| | | |
|---|---|---|
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a) | | 210.066,4 |
| RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b) | (-) | 0,00 |
| RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) [1] | (+) | 18.075,31 |
| RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) | (-) | 37.750,79 |
| RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) | (+) | 893.089,9 |
| RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNA | (+) | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) [2] | (-) | **855.339,19** |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + ( c) - (d)+ (e) + (f) -(g) | | 228.141,79 |

| Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g): | |
|---|---|
| Parte accantonata | |
| Fondo crediti di dubbia e difficile esazione | 87.905,70 |
| Parte vincolata: | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | 1.304,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | |
| Altri vincoli da specificare di | |
| Totale parte vincolata (l) | 1.304,00 |
| Totale parte destinata agli investimenti (m) | 39.877,82 |
| Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) | 99.054,27 |
| Se (n) è negativo, occorre indicare le modalità di ripiano | |

Infine, considerato che il comma 9 dell'articolo 3 del D.Lgs 118/2011 dispone che:

Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio

provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione.

Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

Tenuto conto che l'Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione 2015/2017 , l'organo di revisione invita l'Ente ad effettuare le opportune registrazioni nel bilancio provvisorio al fine di rendere subito operative le rettifiche dovute all'esito del riaccertamento straordinario. Il bilancio di previsione 2015/2017 sarà già predisposto tenuto conto del riaccertamento straordinario.

Villa Minozzo, 29/04/2015

L'Organo di Revisione:

Dott.ssa Barbara Aroldi

Barbara Aroldi